

EMANUELE STOLFI

Cunabula

Estratto
dagli ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

(AUPA)

Volume LIV
(2010-2011)



G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
(AUPA)

DIRETTORE

Gianfranco Purpura

CONDIRETTORE

Giuseppe Falcone

COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppina Anselmo Aricò	Palermo
Christian Baldus	Heidelberg
Jean-Pierre Coriat	Paris
Lucio De Giovanni	Napoli
Oliviero Diliberto	Roma
Matteo Marrone	Palermo
Ferdinando Mazzeola	Palermo
Enrico Mazzeola Fardella	Palermo
Javier Paricio	Madrid
Beatrice Pasciuta	Palermo
Salvatore Puliatti	Parma
Raimondo Santoro	Palermo
Mario Varvaro	Palermo
Laurens Winkel	Rotterdam

COMITATO DI REDAZIONE

Monica De Simone (*coordinamento*), Giacomo D'Angelo,
Salvatore Sciortino, Francesca Terranova

Dipartimento IURA - Diritti e tutele nelle esperienze giuridiche interne e sovranazionali.
Via Maqueda, 172 - 90134 Palermo - e-mail: redazioneaupa@unipa.it

EMANUELE STOLFI

Cunabula

ABSTRACT

The Author examines the metaphor of *cunabula* which Pomponius uses in the *Enchiridion* in reference to the Sextus Aelius' *Tripertita*. This article analyzes especially the possible relations between the *cunabula iuris* of D. 1.2.2.38 and others metaphorical uses of *cunabula* in juridical and literary sources, with particular attention to Augustinus' *De dialectica* 6, where the future bishop of Hippona reports the Stoic theory about language and origin of the words (*cunabula verborum*).

PAROLE CHIAVE:

Pomponio; *Enchiridion*; *cunabula*; Agostino; Varrone; stoicismo.

SOMMARIO. 1. La testimonianza di Agostino: i *cunabula verborum*. 2. I *Tripertita* eliani nel racconto di Pomponio. 3. *Cunabula e incunabula*. 4. Il protagonista nascosto. 5. Storia del pensiero giuridico e genealogie culturali.

1. L'occasione, per me davvero lusinghiera, di partecipare con un pur minimo contributo a questa nuova stagione degli *Annali* palermitani, mi consente di rimeditare e definire in forma meno estemporanea (mi auguro) alcune considerazioni suscitate dalla lettura di un brano agostiniano e già parzialmente esposte in un contesto seminariale.¹

Il passo cui mi riferisco proviene dal *De dialectica*, della cui attribuzione ad Agostino si tende ormai a non dubitare² e che è verosimile sia stato da lui composto nel periodo milanese, fra 386 e 387,³ inserito nella vasta trattazione progettata attorno alle sette *disciplinae* che avrebbero poi composto, per secoli, le arti del “trivio” e del “quadrivio”, e visibilmente disseminato di motivi e impostazioni desunte (vedremo con quali mediazioni e con quale atteggiamento critico) dalle dottrine linguistiche e logiche dello stoicismo.⁴ La

¹ Mi riferisco all'intervento – dal titolo *Sesto Elio e i 'cunabula iuris'*. Per una rilettura della metafora di (Pomp. lib. sing. ench.) D.1.2.2.38 – tenuto a Bari il 29 settembre 2008, su invito di Tommaso Masiello. A lui, e agli altri amici presenti in quell'occasione, devo molti ringraziamenti per i consigli e le osservazioni di cui mi sono stati prodighi, e che spero di aver recepito con la dovuta attenzione. Un pensiero di affettuosa riconoscenza va anche a Giuseppe Falcone e agli altri carissimi Maestri e colleghi palermitani che, con l'invito a partecipare alla nuova serie di *AUPA*, mi hanno permesso di manifestare la stima che nutro per la comunità romanistica palermitana, ai cui *Annali* sono legati così numerosi e importanti momenti della nostra disciplina. Pur senza troppo indulgere all'autobiografia, non posso poi nascondere come la metafora su cui ci soffermeremo mi rafforzi nel costante pensiero di colei che, mentre scrivo queste pagine, è tanto attesa e che, quando esse saranno edite, confido ormai di vedere, appunto, in *cunabulis*.

² Cfr. già J. PINBORG, *Das Sprachdenken der Stoa und Augustins Dialektik*, in *Classica et mediaevalia*, XXIII 1962, 148 ss. ove bibl.

³ Si veda la testimonianza dello stesso Agostino (*Retractationes* 1.5): *Per idem tempus, quo Mediolani fui baptismum percepturus, etiam disciplinarum libros conatus sum scribere*. Su questo periodo milanese del futuro vescovo di Ippona e il clima culturale, religioso e politico che egli vi trovò, di recente, G. DE BONFILS, *Un console Milano e l'impero che muore*, Bari 2008, 80 ss.

⁴ Per una prima ricognizione circa questo fondo stoico dell'opera agostiniana, si vedano (oltre agli autori che avremo modo di richiamare più avanti) M. POHLENZ, *La Stoa. Storia di un movimento spirituale*, I, trad. it. Firenze 1967 (ed. or. 1959), 68 e nt. 13; J. PINBORG, *Das Sprachdenken der Stoa*, cit., 148 ss.; K. BARWICK, *Elementos estoicos*

testimonianza che ci interessa si iscrive in quella parte dell'opera (*De dialectica* 6) ove è affrontato il problema dell'origine delle parole e sono quindi ripercorse, per prenderne poi (almeno in parte) le distanze, le teorie che in merito avevano appunto elaborato gli stoici.

Ad avviso di questi ultimi la catena di ricostruzioni etimologiche (in forza delle quali un termine si spiega con un altro, questo con un altro ancora, e così via) non sarebbe infinita, ma conoscerebbe l'ultimo approdo – o, se preferiamo, il primo fondamento – allorché “la cosa concorda con il suono della parola per qualche somiglianza” (*donec ... res cum sono verbi aliqua similitudine concinat. De dialectica* 6.10). L'*origo verborum* viene così rintracciata, in primo luogo, nella “naturale” imitazione di suoni (quindi nella onomatopea) o nella restituzione fonica (tramite sinestesia)⁵ di caratteristiche proprie dell'oggetto designato (come la *lenitas* di *mel* o la *asperitas* di *crux. De dialectica* 6.10).⁶

Si tratta di riflessioni – ha osservato pochi anni fa Maurizio Bettini⁷ – che in certa misura anticipano i moderni studi sul fonosimbolismo, coi sostantivi e verbi onomatopeici (come quelli che indicano le *voces* degli animali) elevati a “termini ultimi”, autentiche

en san Agustín. Huellas varronianas en el De dialectica di Agustín, in *Augustinus*, XVIII 1973, 101 ss., spec. 110 ss.; R.H. AYERS, *Language, Logic, and Reason in The Church Fathers: A Study of Tertullian, Augustine, and Aquinas*, Hildesheim-New York 1979, 69 s.; H. RUEF, *Augustin über Semiotik und Sprache. Sprachtheoretische Analysen zu Augustins Schrift «De dialectica» mit einer deutschen Übersetzung*, Bern 1981, spec. 120 ss.; M. BALDASSARRI, *Introduzione alla logica stoica*, Como 1984, 42 ss.; M.L. COLISH, *The Stoic Tradition from Antiquity to the Early Middle Ages. I. Stoicism in Classical Latin Literature*, Leiden-New York-København-Köln 1990², spec. 329; ID., *The Stoic Tradition from Antiquity to the Early Middle Ages. II. Stoicism in Christian Latin Thought through the Sixth Century*, Leiden-New York-København-Köln 1990², 181 ss.; M. BETTINI, *Voci. Antropologia sonora del mondo antico*, Torino 2008, 70 s., 237 nt. 23 ove altra bibl.

⁵ Cfr. M. BETTINI, *Voci*, cit., 70, 237 nt. 26 ove bibl.

⁶ Anche se in realtà il discorso è ancor più complesso, e le forme dell'associazione mentale alla base della produzione di vocaboli sono individuate, a un successivo livello, in *similitudo*, *vicinitas* e *contrarium*: sul punto, fra gli altri, B. FISCHER, *De Augustini disciplinarum libro qui est de dialectica*, Ienae 1912, 37 s.; M. POHLENZ, *La Stoa*, I, cit., 68 nt. 13; H. RUEF, *Augustin über Semiotik und Sprache*, cit., 125 ss.; M. BALDASSARRI, *Introduzione alla logica stoica*, cit., 43; C.-P. HERBERMANN, *Antike Etymologie*, in P. SCHMITTER (Hrsg), *Sprachtheorien der abendländischen Antike*, Tübingen 1996², 362 s. Cfr. anche F. DELLA CORTE, *La filologia latina dalle origini a Varrone*, Firenze 1981², 164 ss.

⁷ *Voci*, cit., 71 s.

“icone” (o “ipoicone”) sonore. Ed è appunto a questo proposito che Agostino conclude nel senso che gli stoici “hanno creduto che questa fosse quasi la culla delle parole, laddove il senso delle cose si accorda con il senso delle parole”:⁸ *Haec quasi cunabula verborum esse crediderunt, ubi sensus rerum cum sonorum sensu concordarent* (*De dialectica* 6.10).

Non è questa la sede (né mie le competenze) per approfondire una molteplicità di problemi filologici e teorici che si connettono all’analisi di questo passo: dall’effettiva paternità dello scritto agostiniano in cui è contenuto (vi abbiamo accennato) alla posizione del suo autore rispetto al dibattito su origine e natura del linguaggio (un dibattito assai nutrito e risalente, che impoveriremmo non poco riducendolo alla semplice contrapposizione di “convenzionalismo” aristotelico e “naturalismo” stoico),⁹ con la critica riservata alla configurazione appena richiamata, nel senso che essa non garantirebbe di rinvenire un’*origo* a tutti i vocaboli.¹⁰ Quel che più interessava segnalare era l’impiego di un’immagine – quella dei *cunabula verborum* – cui Agostino affida la restituzione di un passaggio cruciale della dottrina stoica del linguaggio, e che torna a utilizzare poco dopo

⁸ Ma qui *sensus* intende verosimilmente esprimere più la “sensazione” che il “significato”: così, per tutti, C.M. CALCANTE, *Eufonia e onomatopea. Interpretazioni dell’iconismo nell’antichità classica*, Como 2005, 109 nt. 61.

⁹ Da cui il rispettivo sviluppo, altrettanto schematico, di posizioni analogiste e anomaliste. In realtà – scrive M. BALDASSARRI, *Introduzione alla logica stoica*, cit., 44 s. – “la dottrina stoica sull’origine del linguaggio rifiuta il convenzionalismo aristotelico ... per porre non una immediata continuità ma una continuità razionale, mediata, fra il suono vocale e ciò che da esso è significato ... la posizione stoica è, per così dire, mediana tra le posizioni del *Cratilo* ... di Platone e di Epicuro da una parte e la posizione di Aristotele dall’altra”. Circa la contrapposizione fra analogisti e anomalisti (di cui non deve essere sovradimensionata l’inconciliabilità degli esiti, che in più casi tendevano anzi a parziali contaminazioni; né troppo enfatizzata la possibile influenza esercitata su certe direttive metodologiche della giurisprudenza e il dissidio fra *sectae* cui essa dette vita a partire, stando almeno a Pomponio [D. 1.2.2.47], dall’età augustea), posso rinviare al quadro storiografico che ho cercato di delineare in *Il modello delle scuole in Pomponio e Gaio*, in SDHL, LXIII 1997, 92 ss. Cfr. anche (in riferimento a Varrone), *infra*, nt. 57 ove altra bibl.

¹⁰ *Innumerabilia sunt enim verba, quorum origo, de qua ratio reddi possit, aut non est, ut ego arbitror, aut latet, ut Stoici contendunt: De dialectica* 6.11. Per una puntuale inadagine circa i punti di divergenza di Agostino rispetto alla dottrine stoiche che abbiamo richiamato, per tutti, H. RUEF, *Augustin über Semiotik und Sprache*, cit., 120 ss.

(*De dialectica* 6.11) nel ricapitolare l'esame di quell'elaborazione e dei profili che, a suo avviso, ne riescono meno convincenti.

Un'immagine che a qualsiasi storico dei diritti antichi ne evoca immancabilmente un'altra, pur anteriore di secoli. La percezione della distanza cronologica, che subito segue il contatto scattato nelle nostre menti, non è certo da sottovalutare, e potrebbe anzi farci immediatamente desistere da ogni raffronto, inibendo la facile (e per tutti noi ricorrente) tentazione di voler sorprendere trame di pensiero portate alla luce da mere ricorrenze stilistiche o terminologiche. Tuttavia, pur tenendo conto di ciò ed esercitando la doverosa prudenza che ne consegue, vale forse la pena tentare questo sondaggio (peraltro, come vedremo, non proprio inedito).

2. Il testo cui alludo è, ovviamente, il passaggio dell'*Enchiridion* pomponiano dedicato a Sesto Elio e ai suoi *Tripertita*: opera che – con l'abbracciare XII Tavole, *interpretatio* giurisprudenziale e *legis actiones* – *veluti cunabula iuris continet*.¹¹ Questa valutazione si trova in uno dei primi paragrafi (il quarto, per l'esattezza) della parte dedicata all'esposizione dell'apporto dei *plurimi et maximi viri* che si erano occupati della *iuris civilis scientia*.¹² Come in tutto il racconto attorno alla giurisprudenza repubblicana, nel passaggio per noi rilevante è riservata una particolare attenzione non solo alle cariche pubbliche ricoperte (il consolato di Sesto e di Publio Elio) e in genere al nesso stringente che si instaura fra conoscenza e pratica del *ius* da un lato e incarichi pubblici e *auctoritas* goduta presso il popolo

¹¹ L'espressione è in (Pomp. *lib. sing. ench.*) D. 1.2.2.38. Un testo assai noto, ma che conviene ancora una volta rileggere per intero: *Post hos fuit Tiberius Coruncanius, ut dixi, qui primus profiteri coepit: cuius tamen scriptum nullum exstat, sed responsa complura et memorabilia eius fuerunt. deinde Sextus Aelius et frater eius Publius Aelius et Publius Atilius maximam scientiam in profitendo habuerunt, ut duo Aelii etiam consules fuerint, Atilius autem primus a populo Sapiens appellatus est. Sextum Aelium etiam Ennius laudavit et exstat illius liber qui inscribitur "tripertita", qui liber veluti cunabula iuris continet: tripertita autem dicitur, quoniam lege duodecim tabularum praeposita iungitur interpretatio, deinde subtexitur legis actio. eiusdem esse tres alii libri referuntur, quos tamen quidam negant eiusdem esse: hos sectatus ad aliquid est Cato. deinde Marcus Cato princeps Porciae familiae, cuius et libri exstant: sed plurimi filii eius, ex quibus ceteri oriuntur.*

¹² Così in D. 1.2.2.35, da cui appunto inizia la trattazione *de auctorum successionem* (secondo la terminologia con cui lo stesso Pomponio indica l'ultima sezione del manuale: D. 1.2.2.13).

dall'altra,¹³ ma soprattutto alla produzione scientifica dei vari protagonisti.

Quest'ultimo dato si inserisce nel tema di fondo attorno al quale gravita tutta la narrazione pomponiana, almeno da Appio Claudio a Labeone (compreso): quello che potremmo indicare come "letterarizzazione del sapere giuridico", con le molte implicazioni che essa determinò anche nello statuto epistemologico di quella *scientia*¹⁴ (implicazioni delle quali Pomponio dimostra di avere una certa consapevolezza). Non è qui possibile soffermarsi sulla portata che un simile fenomeno assunse nella storia del pensiero giuridico antico, né sulla restituzione che ne incontriamo nelle pagine dell'*Enchiridion*, con la ricorrente menzione, quasi a ogni giurista richiamato, delle opere da lui composte, della loro consistenza e contenuto, della fortuna da esse goduta sino all'eventuale conservazione sino alla stessa età adrianea¹⁵ – come è segnalato anche nel caso dei *Tripertita* eliani

¹³ Lo stesso popolo che a Publio Atilio (*rectius*, Acilio) aveva per la prima volta attribuito la qualifica di *Sapiens* (al riguardo cfr. anche Cic., *Laelius* 2.6). Su questo episodio e, più in generale, sulle forme della *maxima dignatio* (espressione che ricorre in D. 1.2.2.35) nel manuale pomponiano, importante F. D'IPPOLITO, *I giuristi e la città. Ricerche sulla giurisprudenza romana della repubblica*, Napoli 1994², 5 ss. In merito ad Acilio cfr. ora anche A. MANZO, *Un'ipotesi sul profilo intellettuale e sull'individualità scientifica di Lucio Acilio*, in *Scritti in onore di Generoso Melillo*, II, Napoli 2009, 743 ss., spec. 756 ss. Circa il nesso fra *honores* e *scientia iuris* (che Pomponio declina in modo sensibilmente diverso dalla tradizione aristocratica già espressa da Cicerone), M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, rist. Napoli 1984², spec. 235 ss., 245. Osservazioni condivisibili, in merito all'*auctoritas* soprattutto dei giuristi repubblicani, in D. MANTOVANI, *Iuris scientia e honores. Contributo allo studio dei fattori sociali nella formazione giurisprudenziale del diritto romano (III-I sec. a.C.)*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor Filippo Gallo*, I, Napoli 1997, spec. 670 ss.

¹⁴ Non trovo persuasiva la tesi di V. SCARANO USSANI, *L'ars dei giuristi. Considerazioni sullo statuto epistemologico della giurisprudenza romana*, Torino 1997, spec. 49 ss., che tende a scindere sviluppo del sapere giuridico (e in particolare certe svolte tratteggiate nell'*Enchiridion*, come quella consumatasi con la generazione dei "fondatori") e incremento degli scritti giurisprudenziali. Pressoché opposto, e a mio avviso più convincente, il rilievo di A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2005, 143, secondo il quale la "completa letterarizzazione del sapere giuridico romano" costituisce "un fenomeno che è impossibile disgiungere dalla contemporanea trasformazione dei contenuti conoscitivi".

¹⁵ Posso rinviare, su tutto ciò, a E. STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*. I. *Trasmissione e fonti*, Napoli 2002, 330 ss.; L. LANTELLA-E. STOLFI, *Profili diacronici di diritto romano*, Torino 2005, spec. 188; E. STOLFI, *Plurima innovare instituit. Spunti*

(*extat illius liber*), da contrapporre ad altri scritti di cui era controversa l'attribuzione al medesimo giurista e di cui Pomponio non sembra avere diretta conoscenza (*eiusdem esse tres alii libri referuntur, quos tamen quidam negant eiusdem esse*).

E neppure è questa la sede per affrontare un secondo aspetto che da tempo ho cercato di porre in luce entro la sequenza espositiva della *successio auctorum* pomponiana, e cioè il subentrare, all'altezza dell'età augustea, di un secondo filo narrativo in luogo di quello appena ricordato. Dopo Labeone, infatti, di nessun giurista viene precisato quanto e cosa scrisse: piuttosto, a partire dalla descrizione del suo antagonismo con Capitone, tutto il racconto si incentra sull'esistenza di contrasti dottrinari (sulle vicende del *ius controversum*, potremmo dire con terminologia ricorrente nelle sole fonti retoriche ma di uso ormai consolidato).¹⁶ Un fenomeno rispetto al quale acquista una sua esemplarità – sino a divenirne un “modello” espositivo, almeno a livello isagogico¹⁷ – il fronteggiarsi delle *sectae* di cassiani e proculiani, le cui *diadochai* di scolarchi occupano gli ultimi, contratti paragrafi di D. 1.2.2;¹⁸ ma anche un fenomeno tale da attrarre e giustificare l'esposizione (tutt'altro che una digressione, dunque, come spesso

esegetici attorno al confronto tra Labeone e Capitone in D. 1.2.2.47 (Pomp. lib. sing. ench.), in *Studi per Giovanni Nicosia*, VIII, Milano 2007, spec. 59 ss.; ID., *Dissensiones prudentium, dispute di scuola e interventi imperiali*, in corso di pubblicazione in V. MAROTTA-E. STOLFI (a cura di), *Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi*, § I ove altra bibl.

¹⁶ Posso di nuovo rinviare a quanto da me rilevato, da ultimo, in *Dissensiones prudentium, dispute di scuola e interventi imperiali*, cit., § II, ove ho discusso anche la tesi (stimolante, ma a mio avviso non del tutto persuasiva) di P. CANTARONE, *Ius controversum e controversie giurisprudenziali nel II secolo a.C.*, in *Philia. Scritti per Gennaro Franciosi*, I, Napoli 2007, 405 ss., secondo la quale sarebbe decisamente da escludere l'impiego dell'espressione “*ius controversum*” per designare le divergenti posizioni giurisprudenziali e (tanto più) il carattere dello *Juristenrecht* romano cui usualmente ci si riferisce con quel sintagma.

¹⁷ Come ho tentato di dimostrare in *Il modello delle scuole*, cit., 1 ss., spec. 7 ss., 100 ss.

¹⁸ La cui attuale forma – con un progressivo rarefarsi delle informazioni sui vari *prudentes* via via che ci avviciniamo all'età adrianea – potrebbe risentire degli interventi offerti dal testo, probabilmente lontano dall'originaria scrittura pomponiana (è un punto, come noto, discusso da tempo). A proposito dello stile di D. 1.2.2.51-53 mi permetto di rinviare ancora a E. STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., 104 s.

abbiamo pensato)¹⁹ di un istituto quale il *ius publice respondendi*, prima manifestazione di quell'interesse imperiale (che nei secoli a seguire si ripresenterà varie volte, in forme diverse) a porre un ordine e una gerarchia nella massa crescente di difformi soluzioni giurisprudenziali.

Preme, piuttosto, segnalare la peculiare collocazione che ai *Tripertita* è riservata all'interno di quell'analisi della letterarizzazione del sapere giuridico cui accennavamo. Le opere menzionate nell'*Enchiridion* prima dello scritto eliano sono solo quella (dal carattere affatto particolare e in certo senso anomalo) costituita dalla raccolta di *leges regiae* realizzata da Publio Papirio (D. 1.2.2.36) e il *De usurpationibus* di Appio Claudio, che però non era giunto ai tempi di Pomponio, e di cui questi sembra informato solo in modo imperfetto e indiretto (*hunc etiam actiones scripsisse traditum est primum de usurpationibus, qui liber non exstat*: D. 1.2.2.36), mentre di Tiberio Coruncanio viene detto che di lui *tamen scriptum nullum exstat, sed responsa complura et memorabilia eius fuerunt* (D. 1.2.2.38), così che il cuore della sua attività, anche innovativa (essendo egli il primo che *publice profiteri coepit*: D. 1.2.2.35 e 38)²⁰ viene quasi integralmente ricondotto a una persistente dimensione di oralità rispondente.

Ecco dunque il senso della svolta eliana, il perché del ruolo che agli occhi di Pomponio ancora rivestiva il materiale riversato nel suo

¹⁹ E anch'io ho scritto in più di un contributo: ma nella diversa direzione indicata nel testo, cfr. ora E. STOLFI, *Dissensiones prudentium, dispute di scuola e interventi imperiali*, cit., § II ove bibl.

²⁰ Circa il significato dell'espressione pomponiana e dell'innovazione che Tiberio Coruncanio avrebbe introdotto si vedano, per tutti, F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it. Firenze 1968, 27 (ma con una sottovalutazione, che non condividerei, circa la svolta che si determinò col primo *pontifex maximus* plebeo e la sua prassi di pubblici *responsa*); C.A. CANNATA, *Lineamenti di storia della giurisprudenza europea*, I, Torino 1976², 32; S. TONDO, *Profilo di storia costituzionale romana. Parte prima*, Milano 1981, 310; R.A. BAUMAN, *Lawyers in Roman Republican Politics. A study of the Roman jurists in their political setting, 316-82 BC*, München 1983, 71 s. nt. 42; F. D'IPPOLITO, *I giuristi e la città*, cit., 47 ss.; C.A. CANNATA, *Per una storia della scienza giuridica europea. I. Dalle origini all'opera di Labeone*, Torino 1997, 145 ss.; A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., 102 s.; E. STOLFI, *Die Juristenausbildung in der römischen Republik und im Prinzipat*, in C. BALDUS-T. FINKENAUER-T. RÜFNER (Herausgg.), *Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und Reform*, Tübingen 2008, 13 s.

scritto, col valore che le sue tre componenti avevano assunto anche nei confronti dei successivi sviluppi della storia giuridica romana.²¹ In quella struttura tripartita scorgiamo in effetti l'intreccio di fonti che persisterà, come nucleo integro ed esemplare, anche nella rappresentazione delle vicende posteriori, sino a tutta l'età adrianea.²² Ed ecco anche le ragioni del giudizio e dell'immagine (*veluti cunabula iuris*) su cui conviene fermare la nostra attenzione.

Indubbiamente la metafora della culla assolve efficacemente quella funzione che, all'interno di una storia – come quella della *scientia iuris* tratteggiata nell'*Enchiridion* – continuamente costellata di inizi e percorsa da una tensione “archeologica”,²³ viene affidata anche a varie altre scelte espressive. Dopo le notizie, che abbiamo già registrato, relative a Tiberio Coruncanio (anteriormente al quale *publice professum neminem traditur*, per cui egli *primus profiteri coepit*) e a Publio Atilio (da correggere con ogni probabilità in Publio Acilio)

²¹ Di nuovo, dobbiamo qui prescindere da alcune questioni da tempo dibattute, come il problematico rapporto fra le tre tipologie di materiali presenti nel lavoro eliano, o il significato, non meno controverso, da attribuire alla *interpretatio*, verosimilmente intesa al contempo come attività e come risultato, secondo i penetranti rilievi di M. BRETONE, *Sesto Elio e le XII Tavole*, in D. MANTOVANI (a cura di), *Per la storia del pensiero giuridico romano*. 1. *Dall'età dei pontefici alla scuola di Servio*, Torino 1996, 17 s. Neppure è questa la sede per affrontare *ex professo* la controversa relazione fra i *Tripertita* e il *ius Aelianum* di cui Pomponio trattava in D. 1.2.2.7: in proposito cfr. soprattutto A. WATSON, «*Ius Aelianum*» e «*Tripertita*», in *Labeo*, XIX 1973, 26 ss. (secondo il quale l'autore dei primi non sarebbe lo stesso che compilò il secondo); F. D'IPPOLITO, *I giuristi e la città*, cit., 64 ss.; C.A. CANNATA, *Per una storia della scienza giuridica europea*, I, cit., 152; R. SANTORO, *Sul ius Papirianum*, in *Mélanges André Magdelain*, Paris 1998, 412 s.; ID., *Appio Claudio e la concezione strumentalistica del ius*, in *AUPA*, XLVII 2002, 314 nt. 52, 356; A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., 103 s.

²² In tal senso soprattutto F. D'IPPOLITO, *Forme giuridiche di Roma arcaica*, Napoli 1998³, 24 ss., secondo il quale, nella “visione dinamica” di Pomponio, diritto, *iurisdictio* e giuristi – un tritico in qualche modo riconducibile alla partizione eliana – manterrebbero “una relazione funzionale che agisce su un nucleo propulsivo del diritto”. Ma si vedano anche M. BRETONE, *Tecniche*, cit., 224 s.; C.A. CANNATA, *Per una storia della scienza giuridica europea*, I, cit., 154; (A. CENDERELLI-)B. BISCOTTI, *Produzione e scienza del diritto: storia di un metodo*, Torino 2005, 182 s.; A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., spec. 332. Circa l'immagine di Sesto Elio in Pomponio cfr. inoltre E. STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, I, cit., 310 ss. ove altra bibl.

²³ In merito alla quale posso ora rinviare a E. STOLFI, *Immagini di 'officia' e compiti magistratuali nell'elaborazione della giurisprudenza antoniniana*, in ID. (a cura di), *Giuristi e officium. L'elaborazione giurisprudenziale di regole per l'esercizio del potere fra II e III secolo d.C.*, Napoli 2011, spec. 23 ss. ove bibl.

che *primus a populo Sapiens appellatus est*, ricordiamo infatti le celebri notazioni a proposito di Publio Mucio, Bruto e Manilio (che *fundaverunt ius civile*: D. 1.2.2.39), di Quinto Mucio che *ius civile primus constituit generatim* (D. 1.2.2.41), di Ofilio che *de iurisdictione edictum*²⁴ *praetoris primus diligenter composuit* (D. 1.2.2.44)²⁵ e infine di Labeone che *plurima innovare instituit* e assieme a Capitone *primum veluti diversas sectas fecerunt* (D.1.2.2.47).

Ai nostri occhi una simile, ossessiva fascinazione dell'origine²⁶ può apparire forse singolare, e soprattutto pone problemi non lievi in ordine al coordinamento fra le enunciazioni relative a vari inizi di un medesimo oggetto – ma che in realtà non è verosimilmente assunto del tutto come tale, nella sua stratificata evoluzione e nell'immagine dinamica che Pomponio tende a restituirne. Pensiamo proprio al *ius civile*, che “inizia a scorrere” dalle XII Tavole (D. 1.2.2.6), ma deve attendere secoli per trovarsi nei *cunabula* eliani²⁷ e ancora alcuni decenni per essere oggetto di un *fundare*. E tuttavia difficoltà di questo tipo mi sembrano giustificare solo in parte la varietà di traduzioni, talora piuttosto lontane dal senso letterale della

²⁴ Oppure <ad> *edictum*, secondo l'integrazione – che effettivamente conferirebbe al testo maggior ordine e coerenza – suggerita da G. FALCONE, *Ofilio e l'editto*, in *Labeo*, XLII 1996, 104 s.

²⁵ Ma qui in realtà Pomponio non può tacere la precedenza serviana, sia pure per ridimensionarne il rilievo: *nam ante eum Servius duos libros ad Brutum perquam brevissimos ad edictum subscriptos reliquit*. Sul punto, per tutti, G. FALCONE, *Ofilio e l'editto*, cit., 103 ove altra bibl., 105 s.; D. MANTOVANI, *Gli esordi del genere letterario ad edictum*, in ID. (a cura di), *Per la storia del pensiero giuridico romano*, 1, cit., 63 ss.; V. SCARANO USSANI, *L'ars dei giuristi*, cit., 45; M. MIGLIETTA, «*Servius respondit*». *Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana – Prolegomena I*, Trento 2010, 132 s. ove bibl.

²⁶ Cfr. D. NÖRR, *Pomponio o «della intelligenza storica dei giuristi romani»* (trad. it., con integrazioni, a cura di M.A. FINO ed E. STOLFI; ed. or. 1976), in *RDR*, II 2002, 196 e (più in generale, circa la nozione di *origo* nel manuale pomponiano) 217 ss.; L. LANTELLA, *Le opere della giurisprudenza romana nella storiografia*, Torino 1979, spec. 24 (sul “repertorio di primati” rinvenibile nell'*Enchiridion*); F. D'IPPOLITO, *Forme giuridiche*, cit., spec. 20; E. STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*. II. *Contesti e pensiero*, Milano 2002, 48 nt. 17. Sui “primati” dei personaggi ricordati nell'*Enchiridion* cfr. anche C.A. CANNATA, *Per una storia della scienza giuridica europea*, I, cit., 151 nt. 161.

²⁷ A proposito dei quali ha goduto di un certo seguito (dai tempi di Huschke sino almeno a F. SCHULZ, *Storia*, cit., 69 nt. 4) la proposta di integrazione per cui Pomponio avrebbe parlato di *veluti cunabula iuris <civilis>*.

terminologia latina, proposte per le parole impiegate da Pomponio a proposito dei *Tripertita*. I *cunabula* sono così intesi – solo per fornire qualche esempio – come “elementi fondamentali” da Cannata²⁸ e Fögen;²⁹ mentre altri optano per “(dare) le basi del diritto”,³⁰ per “le origini del *ius*”³¹ o per il calco di una parola latina in realtà lievemente diversa (“incunaboli del diritto”)³² o riproponendo proprio, direttamente e fedelmente, la metafora della “culla”.³³

Diversa (almeno rispetto alle opzioni ricordate da ultimo) e alquanto perentoria era la restituzione per cui inclinava Schulz: “qui *cunabula* significa elementi”.³⁴ Tale interpretazione non teneva

²⁸ Si veda C.A. CANNATA, *Lineamenti*, cit., 33. In un contributo successivo (*Per una storia della scienza giuridica europea*, I, cit., 151, 153) lo stesso autore parla di “elementi primi del diritto” e precisa (*op. cit.*, 152 nt. 166) che il termine impiegato da Pomponio “traduce *stoicheia* (plurale di *stoicheion* nel suo senso di «principio di una cosa»), usato al plurale per indicare i principi, gli elementi o i concetti fondamentali di una scienza”. Sugli *stoicheia* come “elementi primi” nella costruzione linguistica di Varrone (da identificare nelle lettere dell’alfabeto), cfr. F. DELLA CORTE, *La filologia latina dalle origini a Varrone*, cit., 157.

²⁹ In *Storie di diritto romano. Origine ed evoluzione di un sistema sociale*, trad. it. Bologna 2005, 170 (nella cui versione tedesca – M.T. FÖGEN, *Römische Rechtsgeschichten. Über Ursprung und Evolution eines sozialen System*, Göttingen 2003², 175 – leggiamo che Sesto Elio “schrieb ein «Grundlagenbuch des Rechts», die sogennante *Tripertita*”). Non troppo diversamente A. D’ORS-F. HERNANDEZ-TEJERO-P. FUENTESECA-M. GARCIA GARRIDO-J. BURILLO, *El Digesto de Justiniano*, I, Pamplona 1968, 52, che rendono in spagnolo come “lo más antiguos elementos del derecho”.

³⁰ In tal senso F. D’IPPOLITO, *I giuristi e la città*, cit., 69. Non molto lontana la restituzione operata da O. BEHREND-R. KNÜTEL-B. KUPISCH-H.H. SEILER (Herausgg.), *Corpus Iuris Civilis. Text und Übersetzung*, II, Heidelberg 1995, 106, secondo cui l’opera eliana “das gleichsam die Anfangsgründe des Rechts enthält”.

³¹ Così A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., 103.

³² Cfr. M. BRETONE, *Tecniche*, cit., 5 (che però altrove traduce come “inizi” o “fondamenti”: *op. cit.*, 225 nt. 3) e S. TONDO, *Profilo di storia costituzionale romana*, I, Milano 1981, 310.

³³ In tal senso R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987, 135; L. LANTELLA, *Metastoria. I. Prelettura teorica per un seminario sull’Enchiridion di Pomponio*, Torino 1990, 115; (A. CENDERELLI)-B. BISCOTTI, *Produzione e scienza del diritto*, cit., 182; S. SCHIPANI (a cura di), *Iustimiani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione*, I, Milano 2005, 89. Rende le parole di Pomponio nel senso che “this book contains as it were the cradle of the law” anche A. WATSON, *The Digest of Justinian*, I, Philadelphia 1985, 8 s.

³⁴ Così in *Storia*, cit., 69 nt. 4 (cfr. anche la versione tedesca: F. SCHULZ, *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, Weimar 1961, 42 e nt. 3, ove si parla di “Elemente des Rechts”). Non diversamente, ad esempio, F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte. I.*

indenne il giudizio di Pomponio dalla severa valutazione dello studioso tedesco³⁵ (in cui si rifletteva l'usuale avversione per ogni enunciato che presentasse a suo avviso un carattere "retorico").³⁶ Ma interessante è l'accostamento che in questa pagina della *Geschichte* era operato fra l'espressione dell'*Enchiridion* e altre due ricorrenze di *cunabula*: una nella costituzione con cui vennero promulgate le *Institutiones* giustinianee (vi torneremo) e l'altra di Valerio Massimo. Nel brano di quest'ultimo (*Facta et dicta memorabilia* 3 *praefatio*) incontriamo un riferimento a *cunabula quaedam et elementa virtutis*: riferimento che, con ogni probabilità, era inteso da Schulz in senso sostanzialmente endiadico, e che deve aver contribuito, in tale accezione, alla ricordata interpretazione del sintagma pomponiano.

Non a caso tanto il rilievo del confronto col passo di Valerio Massimo quanto (di conseguenza) il significato di "elementi" del diritto attribuito ai *cunabula iuris* eliani venivano posti in discussione da Mario Bretone, particolarmente interessato, invece, proprio alla testimonianza agostiniana da cui abbiamo preso le mosse.³⁷ Prima di tornare ad essa, tuttavia, può essere forse di qualche utilità seguire rapidamente altre ricorrenze di *cunabula* (e *incunabula*), intesi in senso metaforico.

3. In effetti testimonianze dei nostri vocaboli nelle fonti (soprattutto giurisprudenziali, ma non solo in esse) sono tutt'altro che frequenti, e già questo costituisce un dato di un certo rilievo, che rende simili raffronti testuali (almeno potenzialmente) molto

Quellenkunde, Rechtsbildung, Jurisprudenz und Rechtsliteratur, München 1988, 537 nt. 36.

³⁵ Secondo il quale (*loc. cit.*) "Elementi del diritto" è, senza dubbio, un'esagerazione; forse si dovrebbe correggere in *iuris civilis*, ma frasi retoriche di questo tipo sono imprecise".

³⁶ Un altro esempio, ancor più noto, è costituito da quanto F. SCHULZ, *Storia*, cit., 242, scriveva in merito alla definizione celsino-ulpiana del diritto (conservata in D. 1.1.1.pr.): una "vuota frase retorica". Un'equilibrata posizione rispetto a tale giudizio è stata assunta da G. FALCONE, *Un'ipotesi sulla nozione ulpiana di «ius publicum»*, in M.P. BACCARI-C. CASCIONE (a cura di), *Tradizione romanistica e costituzione*, II, Napoli 2006, 1173 nt. 17.

³⁷ Cfr. M. BREONE, *Tecniche*, cit., 225 nt. 3. Lo squarcio che Bretone (e solo lui, a quanto mi consta) apriva nella rapsodia di una nota a pie' di pagina, merita davvero di essere ulteriormente sviluppato: cercheremo di farlo soprattutto nel § 4.

interessanti, pur con tutta la cautela che deve sempre accompagnare osservazioni di questo tipo. *Cunabula* non è attestato nella scrittura dei *prudentes* precedenti a Pomponio, e anche l'impiego, quattro secoli più tardi, in alcuni luoghi giustiniani (*constitutio Imperatoriam* 3,³⁸ I. 2.20.3,³⁹ C. 7.25.1,⁴⁰ nonché I. 1.5.3 e I. 2.23.12⁴¹) non è di quelli per noi maggiormente rilevanti.⁴² Queste fonti – pur illustrando una diffusa (e per certi versi sorprendente) fortuna, nel VI secolo, dell'immagine in esame – presentano infatti un impiego di essa sensibilmente diverso da quello registrato in D. 1.2.2.38, nel senso che il carattere iniziale, di esordio, vi è più di frequente⁴³ riferito all'apprendimento giuridico anziché al formarsi di una tradizione culturale o istituzionale.⁴⁴

Quest'ultimo è invece il senso in cui il termine ricorre nell'unico altro utilizzo giurisprudenziale a noi tramandato: quello di

³⁸ ... *Ut liceat vobis prima legum cunabula non ab antiquis fabulis discere, sed ab imperiali splendore appetere ...*

³⁹ ... *Sed ne in primis legum cunabulis permixte de his exponendo studiosis adulescentibus quandam introducamus difficultatem ...*

⁴⁰ ... *Est vacuum et superfluum verbum, per quod animi iuvenum, qui ad primam veniunt legum audientiam, perterriti ex primis eorum cunabulis inutiles legis antiquae dispositiones accipiunt.*

⁴¹ Su queste ultime due testimonianze cfr. *infra*, nt. 44.

⁴² Così che, soprattutto in merito alla terminologia di *constitutio Imperatoriam* 3, avrei anch'io – come già G. FALCONE, 'Legum cunabula' e 'antiquae fabulae' (cost. *Imperatoriam* 3), in *Studi in onore di Antonino Metro*, II, Milano 2010, 286 s. – molti dubbi nel seguire la tesi di M. CAMPOLUNGI, *Potere imperiale e giurisprudenza in Pomponio e in Giustiniano*, II.2, Perugia 2007, 68 s., secondo cui i giustiniani avrebbero inteso rievocare proprio la figura pomponiana dei 'cunabula iuris'.

⁴³ Ossia nelle prime tre testimonianze che abbiamo richiamato. Parla giustamente, al riguardo, di "tre ... impieghi di 'cunabula' in relazione allo studio del diritto ... [che] compaiono all'interno di affermazioni programmatiche volte a raccomandare una oculata formazione dei giovani principianti", G. FALCONE, 'Legum cunabula', cit., 288.

⁴⁴ E anche nelle altre due circostanze l'immagine dei *cunabula* assolve essenzialmente una funzione di descrizione cronologica, alludendo a una fase iniziale che differisce dai posteriori sviluppi, più che costituirne il nucleo originario che *in nuce* li contenesse: così per la *una atque simplex libertas* al tempo dei *prima urbis Romae cunabula* di I. 1.5.3 (ove dunque compare un sintagma – *cunabula urbis* – che vedremo già attestato in Apuleio), e per i *prima fideicommissorum cunabula* che in I. 2.23.12 vengono connessi alla semplice *fides* dell'onerato, giacché ad essa (e al *pudor* del medesimo soggetto) era inizialmente rimessa l'attuazione della volontà del disponente, allora priva di un carattere vincolante (I. 2.23.1). Assai perspicue, in merito, le recenti osservazioni di G. FALCONE, 'Legum cunabula', cit., spec. 285.

Arcadio Carisio, in D. 1.11.1.1,⁴⁵ in un contesto – di visibili ascendenze proprio pomponiane, sia pure ricomposte in un nuovo quadro teorico⁴⁶ – ove era illustrata origine e protostoria dei *praefecti praetorio*, collegata da alcuni (*a quibusdam scriptoribus traditum est*) ai *magistri equitum* che coadiuvavano il dittatore, per poi segnalare come *his cunabulis praefectorum auctoritas initiata in tantum meruit augeri, ut appellari a praefectis praetorio non possit*.

Anche in fonti di diversa natura il vocabolo in questione compare di rado, soprattutto in senso metaforico (lo stesso accade del resto per il greco *spárganon*, il cui uso traslato è piuttosto infrequente, e tardo).⁴⁷ Tale accezione è già rinvenibile, ma in termini assai contenuti (ossia in riferimento pur sempre a entità umane, per quanto collettive, come una *gens*) in Virgilio (*Aeneis* 3.105: *mons Idaeus ubi et gentis cunabula nostra*). Lo stesso sintagma (*cunabula gentis*) ricorre poi in Valerio Flacco (*Argonautica* 5.416), mentre si parla di *prima cunabula huius urbis* in Apuleio (*Metamorphoses* 2.31).

Più nutrito, ma non molto diverso, è il quadro che emerge se passiamo alle attestazioni di *incunabula* (volgendoci ancora, ovviamente, a quelle inserite, con senso figurato, in contesti per noi rilevanti). L'espressione di Valerio Massimo che aveva attratto l'attenzione di Schulz (*cunabula quaedam et elementa virtutis*) trova così un'eco già nella pseudociceroniana *Invectiva in C. Sallustium Crispum* (3.8): *rudimenta et incunabula virtutis*. La coppia *incunabula et rudimenta* si troverà poi nel *Panegyricus* di Plinio (14.1), mentre a

⁴⁵ Il quale costituisce l'unico frammento a noi pervenuto dal *liber singularis de officio praefecti praetorio* di Arcadio Carisio: cfr. O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, Leipzig 1889, 59. Circa il suo contenuto, e quindi il contesto in cui si iscrive la metafora dei *cunabula*, per tutti, E. PÓLAY, *Aurelius Arcadius Charisius, der nachklassische Jurist der Digesten und die Hermogenian-Frage*, in BIDR., LXXXIX 1986, 199 ss.; F. GRELLE, *Le categorie dell'amministrazione tardoantica: officia, munera, honores*, in A. GIARDINA (a cura di), *Società romana e impero tardoantico*. I. *Istituzioni ceti economie*, Roma-Bari 1986, 46 ss.; ID., *Arcadio Carisio, l'officium del prefetto del pretorio e i munera civilia*, in *Index*, XV 1987, 63 ss.; V. GIODICE SABBATELLI, *Studi sull'ufficio del console*, Bari 2006, 48 s.; V. MAROTTA, *Eclissi del pensiero giuridico e letteratura giurisprudenziale nella seconda metà del III secolo d.C.*, in *Studi Storici*, XLVIII 2007, 928 s. nt. 9 ove altra bibl.

⁴⁶ Sul punto cfr. soprattutto F. GRELLE, *Le categorie dell'amministrazione tardoantica*, cit., 47 s.

⁴⁷ Ad esempio in Filone, Sesto Empirico ed Erodiano: cfr. *Thesaurus Graecae linguae*, VIII, Graz 1954, 553.

incunabula et nutrimenta culpa e a *incunabula summi honoris* viene fatto riferimento in altri luoghi dell'opera di Valerio Massimo⁴⁸ (*Facta et dicta memorabilia*, rispettivamente 6.3 e 4.1) e *incunabula studiorum* ricorre nell'epistolario di Frontone.⁴⁹

Maggiormente significativo si rivela un passaggio del *proemium* (§ 6) della *Institutio oratoria* quintiliana (in cui si parla di *ipsa dicendi velut incunabula*, di cui interessa anche il ricorrere di questo *velut* prima del sostantivo: vi torneremo), nonché, in precedenza, alcuni brani ciceroniani. Essi vertono sui primi stadi della conoscenza della retorica o della filosofia (vi appare non a caso, in due casi su tre, il sostantivo *pueritia* o l'aggettivo *puerilis*). Così nell'*Orator* (13.42) si parla, con riferimento alla retorica epidittica, di *nutrimenta* dell'eloquenza, che poi acquista forza e colore, così che l'autore ritiene non fuori luogo essersi rivolto *quasi* agli *incunabula oratoris*; mentre nel *De finibus bonorum et malorum* (5.20.55) l'Arpinate si riferisce agli antichi filosofi che *ad incunabula accedunt* (poiché, egli scrive, *in pueritia facillime se arbitrentur naturae voluntatem posse cognoscere*). Ancor più interessante potrebbe apparire un brano del *De oratore* (1.6.23), ove Cicerone afferma di non voler trarre una serie ordinata di precetti *ab incunabulis nostrae veteris puerilisque doctrinae*, ma piuttosto di voler esporre le discussioni svoltesi un tempo fra i maggiori e più autorevoli oratori. Un impiego, quest'ultimo, che peraltro si lascia accostare assai meglio alle parole che abbiamo visto indirizzate da Giustiniano, in più circostanze, alla *cupida legum iuventus* che all'espressione impiegata da Pomponio a proposito dei *Tripertita* eliani – anche qui i *cunabula* appaiono infatti come ciò che deve essere inizialmente appreso, le prime nozioni di una dottrina impartita nella fanciullezza.

Il panorama delle testimonianze si rivela così piuttosto circoscritto, soprattutto per quanto concerne l'uso metaforico del sostantivo *cunabula* e le ricorrenze di esso (così come di *incunabula*) per indicare non i primi elementi di una comunità o di uno stato morale, e neppure un insegnamento di base, ma il luogo (più o meno

⁴⁸ Ove il richiamo agli *incunabula* torna anche in altre occasioni, per noi meno significative: ad esempio in *Facta et dicta memorabilia* 1.6, 3.4, 5.5, 6.6, 6.9, 7.1 e 7.4.

⁴⁹ Si veda *Frontonis epistulae ad M. Antoninum imperatorem de eloquentia* 4.5.

figurato) da cui ha tratto la sua *origo* un settore del sapere (o se vogliamo, più genericamente, un'attività umana). E proprio l'infrequenza di simili impieghi lessicali conferisce maggior senso, mi sembra, al percorso che stiamo tentando di seguire. Ma persiste il problema – clamoroso ed evidente – della distanza cronologica che corre fra i *cunabula iuris* del racconto pomponiano e quella che rimane (non possiamo che concordare con Bretone)⁵⁰ la fonte che presenta un contenuto e una terminologia più vicina, ossia appunto il *De dialectica* di Agostino, cui conviene fare ritorno.

4. Fra i molti aspetti dell'opera composta dal futuro vescovo di Ippona che più sono stati approfonditi, uno merita adesso di essere segnalato. Si tratta delle fonti cui attinse il suo autore, in particolar modo (ma non solo) nella parte dedicata alla *origo verborum*. Che egli si richiamasse a dottrine stoiche, per segnalarne l'articolazione ma anche i limiti, non è scoperta degli interpreti, ma esplicita indicazione di Agostino. Più che cercare di ricostruire con maggiore puntualità gli specifici contributi cui egli si riferiva con la generica menzione degli stoici,⁵¹ interessa ora individuare possibili elaborazioni intermedie ove lo scrittore del IV secolo d.C. potesse rinvenire una riproposizione di quelle teorie linguistiche.

Gli studiosi sono da tempo pressoché concordi nel rinvenire questa fonte nel lavoro di Varrone,⁵² l'erudito del I secolo a.C. che non poca influenza esercitò anche sul sapere giuridico coevo e posteriore, sino a offrire numerosi spunti ancora a Pomponio (lo verificheremo tra breve). Ovviamente la sua incidenza sui *prudentes*, e

⁵⁰ Cfr. *supra*, § 2 nt. 37.

⁵¹ Particolare rilievo era ad esempio attribuito, da parte di M. POHLENZ, *La Stoa*, I, cit., 68 nt. 13, al contributo di Diocle (ma anche di Seneca ed Epitteto). Ulteriori indicazioni sono in M. BALDASSARRI, *Introduzione alla logica stoica*, cit., 41 ss.

⁵² Così, fra gli altri, B. FISCHER, *De Augustini disciplinarum libro*, cit., 3 ss., 41 s.; H. DAHLMANN, *M. Terentius Varro*, in *PWRE.*, Suppl. VI, Stuttgart 1935, spec. 1205; J. COLLART, *Varron grammairien latin*, Paris 1954, 253 nt. 7 ove altra bibl.; M. POHLENZ, *La Stoa*, I, cit., 68 nt. 13; J. PINBORG, *Das Sprachdenken der Stoa*, cit., 150; K. BARWICK, *Elementos estoicos en san Agustín*, cit., 120 ss.; J. PÉPIN, *Saint Augustin et la dialectique*, Villanova 1976, 114 ss., spec. 117 s.; F. CAVAZZA, *Studio su Varrone etimologo e grammatico. La lingua latina come modello di struttura linguistica*, Firenze 1981, 44; M. BREONE, *Tecniche*, cit., 225 nt. 3. Maggiori cautele in H. RUEF, *Augustin über Semiotik und Sprache*, cit., 122 s.

sulla stesura dello stesso *Enchiridion* non deve essere sovradimensionata, come è accaduto in passato.⁵³ E tuttavia è difficile negare che il manuale del giurista antoniniano sia effettivamente “permeato di reminescenze e motivi varroniani”:⁵⁴ un aspetto, del resto, tutt’altro che sorprendente, se consideriamo che l’esigenza, fondamentale per Pomponio, di puntuali informazioni sulle stagioni (considerate) fondanti della scienza giuridica poteva essere soddisfatta anche dalle ricognizioni dell’erudito repubblicano.

A ciò deve aggiungersi l’accentuata inclinazione dello stesso Pomponio per analisi semantiche, etimologiche e lessicali:⁵⁵ un’attenzione non isolata nella vita culturale del II secolo,⁵⁶ e da porre in relazione anche con alcuni tratti del modello labeoniano (vi torneremo). Indagini di questo tipo, naturalmente, non erano esclusive del nostro giurista, per affiorare anzi in vari momenti e protagonisti della *scientia iuris*; in più casi è però possibile, per Pomponio, non solo ipotizzare una convergenza d’insieme verso i campi di ricerca propri del Reatino (da questi affrontati con un approccio che doveva favorirne la fruizione giurisprudenziale, con quel pragmatico eclettismo che lo teneva lontano dai più rigidi dettami anomalisti e analogisti),⁵⁷ ma anche rintracciare una

⁵³ Penso soprattutto all’impostazione di F.D. SANIO, *Varroniana in der Schriften der römischen Juristen, vornemlich an dem Encheiridion des Pomponius nachzuweisen versucht*, Leipzig 1867, spec. 32 ss., 208 ss., e al ruolo che, rispetto a Pomponio, egli riteneva avessero svolto i *libri XV de iure civili* composti dal Reatino. Sul punto cfr. A. CENDERELLI, *Varroniana. Istituti e terminologia giuridica nelle opere di M. Terenzio Varrone*, Milano 1973, 10 ss. ove bibl.; D. NÖRR, *Pomponio*, cit., spec. 185 ss.; M. BRETONE, *Tecniche*, cit., 225 s.; E. STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, I, cit., 279 ss. ove altra bibl.

⁵⁴ Così M. BRETONE, *Tecniche*, cit., 226. Non diversamente, nella sostanza, anche A. CENDERELLI, *Varroniana*, cit., spec. 13.

⁵⁵ Posso rinviare, in proposito, a fonti e letteratura da me indicate in *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, I, cit., 280 ss.

⁵⁶ Già vi insisteva F. CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, Napoli 1980, 109 ss.

⁵⁷ Sebbene Varrone possa più propriamente accostarsi ai secondi, egli – come scrive A. TRAGLIA, *L’ars grammatica vista da Varrone in rapporto con le altre arti*, in *Atti del congresso internazionale di studi varroniani*, Rieti 1976, 181 – “non è un analogista intransigente e integrale”. Sulla difficoltà di collocare il Reatino entro una delle due correnti che si erano contese il campo in ambito grammaticale (in una polarità che finirà con l’attenuarsi, o almeno col configurarsi diversamente, proprio dopo il suo contributo) cfr. anche, per tutti, A. PENNACINI, *La funzione dell’arcaismo e del neologismo nelle teorie*

consonanza di certi esiti ricostruttivi, dietro la quale è agevole immaginare un'ascendenza, più o meno diretta, proprio da Varrone. Penso soprattutto alle definizioni di *urbs* e *oppidum* in (*lib. sing. ench.*) D. 50.16.239.6 e *De lingua Latina* 5.143; al nesso fra *toga* e *tegere* in (30 *ad Sab.*) D. 50.16.180 e in *De lingua Latina* 5.114; all'etimologia di *stipendium* che probabilmente Ulpiano traeva da Pomponio (D. 50.16.27.1) e che troviamo già in *De lingua Latina* 5.182; ma gli esempi potrebbero facilmente moltiplicarsi.⁵⁸

Certo neppure possiamo trascurare (per avvicinarci maggiormente ai nostri *cunabula verborum*) alcune difformità che emergono fra le ricostruzioni linguistiche varroniane da un lato e, dall'altro, le dottrine stoiche prima e la rielaborazione agostiniana poi – nel senso che nell'analisi etimologica del Reatino (che occupa oltre tre libri del *De lingua Latina* e attinge anche ad altre tradizioni, come quella degli alessandrini, o delle filosofie pitagorica e accademica) è deposta l'ambizione stoica di rinvenire una spiegazione per tutti i vocaboli,⁵⁹ e a loro volta i *primigenia verba* di Varrone non appaiono pienamente assimilabili ai *cunabula verborum* del *De diaclectica*.⁶⁰ Simili distanze,

della prosa da Cornificio a Frontone, Torino 1974, 29 ss.; G. MASELLI, *Lingua e scuola in Gellio grammatico*, Lecce 1979, 16 s.; F. CAVAZZA, *Studio su Varrone*, cit., 140 ss., spec. 158 ss.; E. STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., 93 s.; ID., *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, I, cit., 285 s. e nt. 43 ove altra bibl. Circa l'«eclettismo» filosofico di Varrone e la sua cauta propensione, in campo grammaticale, verso le posizioni analogiste, cfr. anche F. DELLA CORTE, *La filologia latina dalle origini a Varrone*, cit., spec. 162 s., 189 ss., nonché D.J. TAYLOR, *Roman Language Science*, in P. SCHMITTER (Hrsg), *Sprachtheorien der abendländischen Antike*, cit., 335 ss.

⁵⁸ Per una loro più articolata ricognizione (con riferimento, sul versante pomponiano, non al solo *Enchiridion*) posso rinviare a D. NÖRR, *Pomponio*, cit., 186 ss. Cfr. anche E. STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, I, cit., 283 ss. e nt. 42.

⁵⁹ Sul punto, per tutti, F. DELLA CORTE, *La filologia latina dalle origini a Varrone*, cit., spec. 166, e F. CAVAZZA, *Studio su Varrone*, cit., 38 ss. ove altra bibl., spec. 43, 61 s.

⁶⁰ In tal senso – discostandosi dall'interpretazione di J. PÉPIN, *Saint Augustin et la dialectique*, cit., 118 – cfr. soprattutto H. RUEF, *Augustin über Semiotik und Sprache*, cit., 122 s. Osservava peraltro come gli stessi *verba primigenia* in Varrone “non sono più guardati coll'occhio dello stoico” V. PISANI, *L'etimologia*, Brescia 1967, 31. Per un puntuale confronto fra i testi in cui Varrone e Agostino ricostruivano etimologia e portata dei medesimi termini (o di vocaboli alquanto vicini), cfr. già B. FISCHER, *De Augustini disciplinarum libro*, cit., 41 s., il quale concludeva nel senso che “*etiamsi non omnia veriloquia ab Augustino prolata cum Varronianis consentiunt, tamen plurima Varronis esse non potest negari*”.

peraltro, possono ben essere spiegate con la personale rielaborazione che certi orientamenti inevitabilmente conobbero, a secoli di distanza, in intellettuali di formazione e interessi diversi, e non mi sembrano in grado di inibire, o smentire, una sensazione che con forza va affiorando.

La sensazione, cioè, che attraverso le testimonianze finora ripercorse prenda vita uno scenario che a Pomponio doveva essere assai familiare (così come doveva averlo frequentato non poco, e con successo, quello che possiamo considerare il suo modello di giurista, ossia Antistio Labeone).⁶¹ Un panorama al centro del quale si staglia l'impegno linguistico ed etimologico di Varrone, con l'evidente interesse che ciò doveva destare agli occhi degli *iuris periti*, quotidianamente impegnati nell'attribuire una portata tecnica a innumerevoli parole, anche attraverso *definitiones* e spiegazioni attorno alla provenienza dei *verba* ricorrenti nel lessico giuridico.⁶²

⁶¹ Al di là di alcuni specifici raffronti testuali – come tra *De lingua Latina* 6.8.77-78 e il notissimo D. 50.16.19, sui quali mi sono recentemente soffermato in E. STOLFI, *Il contesto culturale*, in corso di pubblicazione negli *Atti dell'incontro di studi (Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi)* svoltosi a Montepulciano dal 14 al 17 giugno 2011 –, ricordiamo l'interesse labeoniano per rami del sapere diversi dal diritto, fra cui spiccavano gli studi linguistici e grammaticali in cui Varrone era, da qualche decennio, la principale *auctoritas*. Esplicite testimonianze in tal senso, assai note, sono offerte da Pomponio (D. 1.2.2.47) e Gellio (*Noctes Atticae* 13.10.1). Riguardo all'ampiezza della formazione e dei campi di studio praticati da Labeone, per tutti, P. STEIN, *Regulae iuris. From Juristic Rules to Legal Maxims*, Edinburgh 1966, 63 s.; D. LIEBS, *Rechtsschulen und Rechtsunterricht im Prinzipat*, in *ANRW.*, II.15, Berlin-New York 1976, 276 ss.; S. TONDO, *Note esegetiche sulla giurisprudenza romana*, in *Iura*, XXX 1979, 52 ss., spec. 58 ss.; L. AMIRANTE, *Una storia giuridica di Roma. Undicesimo quaderno di lezioni*, Napoli 1994, 446 ss.; D. NÖRR, «Innovare», in *Index*, XXII 1994, 67 s.; C.A. CANNATA, *Per una storia della scienza giuridica europea*, I, cit., 311 s.; E. STOLFI, *Il contesto culturale*, cit., § 3.

⁶² Nell'elaborazione labeoniana i giuristi posteriori individuarono non di rado *definitiones* ancora meritevoli di attenzione, in riferimento a termini di particolare rilievo (pensiamo solo ai tre verbi di D. 50.16.19) e che comunque, soprattutto quando presenti nel testo editale, esigevano uno sforzo di precisazione semantica che solo il giurista, *ingenii qualitate et fiducia doctrinae* (D. 1.2.2.47), era in grado di assolvere. Così ad esempio a proposito delle nozioni di *scaena* (D. 3.2.2.5), *dolus malus* (D. 4.3.1.2), *publicus locus* (D. 43.8.2.3), *peculatus* (D. 48.13.11[9].2), *morbus* (Gellio, *Noctes Atticae* 4.2.3) e *scientia* (D. 22.6.9.2). Su queste e altre testimonianze – ove è meno certo, ma spesso almeno probabile, fossero riferiti ulteriori apporti definitivi di Labeone –, per tutti, R. MARTINI, *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano 1966, 137 ss. ove atra bibl.; F. GALLO, *Synallagma e conventio nel contratto. Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne*, I, Torino 1992, 87 ss.; E.

Torneremo presto sul significato che, in una più ampia prospettiva, possiamo attribuire a tutto questo, anche senza troppo concedere a vecchie interpretazioni che (in modo suggestivo ma del tutto congetturale) guardavano proprio a Varrone come a una possibile fonte intermedia fra i *Tripertita* eliani e l'età di Pomponio.⁶³ Rimane adesso un ultimo elemento testuale, circoscritto ma forse non irrilevante, su cui concentrare lo sguardo.

Abbiamo verificato come le ricorrenze di *cunabula* e *incunabula* significative nella nostra prospettiva non siano numerose. In esse lo slittamento semantico sull'asse della somiglianza (metaforico, appunto) conosce gradazioni diverse: da quella che, in Virgilio e in Valerio Flacco, interessava la *gens* a quella che, in Apuleio, aveva ormai a oggetto una *urbs*, sino ai riferimenti a fenomeni culturali (come nei passi ciceroniani e poi nelle *Institutiones* giustiniane, ma con connotazioni un po' lontane, come verificato, da D. 1.2.2.38). Il

STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, I, cit., 79 ss. ove altra bibl.; A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., spec. 282. Per un elenco di passi che conservano traccia dell'interesse labeoniano attorno a etimologie e analisi linguistiche, cfr. E. STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, I, cit., 281 nt. 39.

⁶³ Mi riferisco a F.D. SANIO, *Varroniana*, cit., spec. 164 ss., ma anche a M. FUHRMANN, *Interpretatio. Notizen zur Wortgeschichte*, in *Symptica Wieacker*, Göttingen 1970, spec. 107 (su cui però si veda G.G. ARCHI, *Interpretatio iuris-interpretatio legis-interpretatio legum*, in ZSS., LXXXVII 1970, 47 ss.). Ma invero neppure mancano testi da cui sembra emergere una conoscenza relativamente puntuale di Sesto Elio da parte di autori senz'altro noti a Pomponio, come Cicerone e Quinto Mucio (dai quali egli avrebbe così potuto attingere notizie su un'opera che peraltro sembra fosse ancora per lui consultabile: *exstat illius liber qui inscribitur "tripertita"* [D. 1.2.2.38]). Si veda in tal senso Cicerone, *Ad familiares* 7.22, ove, in "un delizioso schizzo di convivialità intellettuale romana" (come scrive A. SCHIAVONE, *Ius* cit., 158), vengono ricordati i nomi di Sesto Elio, Manilio e Bruto da una parte e di Quinto (ma alcuni hanno pensato a Publio) Mucio e Trebazio dall'altro. Circa la non facile ricostruzione dei termini tecnici della questione e delle possibili diverse posizioni assunte dai giuristi menzionati dall'Arpinate, di recente, P. CANTARONE, *Ius controversum*, cit., 433 ss., e A. BOTTIGLIERI, *Furtum antea factum. Riflessioni su una testimonianza ciceroniana dei Tripertita di Sesto Elio*, in SDHI., LXXV 2009, spec. 538 ss. Si tenga poi conto dei riferimenti ciceroniani a Sesto Elio nel *De oratore* (1.45.198; 1.48.212; 1.56.240; 3.33.133: soprattutto sul primo di questi brani cfr. ora F. TAMBURI, *L'immagine del giurista nella letteratura romana (I sec. a.C. - II sec. d.C.)*, Firenze 2011, 75 ss.) e poi agli 'studia Aeliana' – espressione, peraltro, di controversa ricostruzione sia sul piano filologico che in merito all'identificazione dell'*Aelius* che vi è evocato – ancora in *De oratore* 1.143.193, sul quale, per tutti, B. ALBANESE, *Le «notae iuris» di Probo e il «ius Flavianum»*, in *Iura*, XLVI 1995, 12 ss., e R. SANTORO, *Appio Claudio*, cit., 359 ss. ove bibl.

“salto” dal significato empirico e originario (le fasce e la culla del neonato) sino a quest’ultimo tipo di impiego non era irrilevante: ma non sempre richiedeva di essere preceduto – attenuato, per così dire – da avverbi come *velut* o *quasi*. Interessanti appaiono le poche eccezioni che rinveniamo in tal senso, e che ci riportano, per quanto concerne le attestazioni di *cunabula*,⁶⁴ ancora ai soli Valerio Massimo (*quasi cunabula quaedam et elementa virtutis*) e Agostino (*quasi cunabula verborum*).

La formula impiegata da Pomponio per i *Tripertita* eliani (*qui liber veluti cunabula iuris continet*) assume così un ulteriore rilievo, tanto più se consideriamo che egli utilizza non *quasi* ma *veluti* (ricorrente altrove solo per gli *incunabula* di Quintiliano, *Institutio oratoria proemium* 6) e soprattutto che in D.1.2.2 lo stesso *veluti* ricorre assai di rado.⁶⁵ In effetti, esso appare due volte (D. 1.2.2.15 e 32) nella parte dedicata a *magistratum nomines et origo* – ma entro costruzioni e con un significato lontano da quello in cui compare per i *Tripertita* – e solo in tre circostanze nella sezione relativa alla *successio auctorum*: nel nostro caso (D. 1.2.2.38) e poi nell’episodio (in questa sede assai meno interessante) di Servio ‘*velut contumelia tactus*’ dopo la dura risposta di Quinto Mucio (D. 1.2.2.43),⁶⁶ e infine a proposito della (forzata) attribuzione all’antagonismo fra Labeone e Capitone della nascita delle *sectae*: *hi duo primum veluti diversas sectas fecerunt*.

Già Dieter Nörr⁶⁷ ha segnalato la notevole vicinanza di quest’ultima espressione con quanto ancora Quintiliano (*Institutio oratoria* 3.1.14) scriveva a proposito delle dottrine e delle scuole retoriche dopo l’apporto di Isocrate e Aristotele (certo non due “Schulgründer in engeren Sinne”): *hinc velut diversae secari coeperunt*

⁶⁴ Cui di nuovo possiamo accostare, ma in riferimento a un sostantivo lievemente diverso, la terminologia dell’*Orator* ciceroniano (*de oratoris quasi incunabulis dicere*) e dell’*Institutio* quintiliana (*ab ipsis dicendi velut incunabulis*).

⁶⁵ Meno interessante l’accezione in cui il termine compare in frammenti dell’*Enchiridion* conservati in altri luoghi della silloge giustiniana, come (*lib. sing. ench.*) D. 1.1.2 e (2 *ench.*) D. 46.3.107 (due volte).

⁶⁶ Sull’aneddoto narrato da Pomponio un’ampia disamina, di recente, è in M. MIGLIETTA, «*Servius respondit*», cit., 97 ss. ove bibl.

⁶⁷ «*Innovare*», cit., 76.

viae. La mia sensazione⁶⁸ è che il ‘*veluti*’ di D. 1.2.2.47 funga come spia di una certa forzatura operata da Pomponio nell’indicare l’origine delle *sectae*, ricondotte all’età augustea e all’esemplare contrapposizione personale allora consumatasi fra Labeone e Capitone,⁶⁹ anche se poi sarebbero stati Sabino e Nerva che *eas dissensiones auxerunt* (D. 1.2.2.48), e solo dagli scolarchi della successiva generazione (Cassio e Proculo: D. 1.2.2.52) le due “scuole” avrebbero assunto i propri nomi. Ma quel ‘*veluti*’ sembra anche costituire un indizio dell’assimilazione che Pomponio operava tra la storia del sapere giuridico e le vicende di altre *téchnai* o *artes*, per le quali era da secoli usuale la divisione in *airéseis* o *sectae*.

Se ciò fosse vero (o almeno, come a me sembra, estremamente plausibile), potremmo pensare che anche il ‘*veluti*’ di D. 1.2.2.38 mirasse ad assolvere una funzione analoga: un avvertimento minimo, ma nient’affatto scontato (e proprio per questo significativo), circa un più ampio retroterra culturale al quale partecipava il sapere dei giuristi, anche nell’uso – a suo modo dotto, prezioso per rarità – della metafora dei *cunabula*.

5. Il nostro percorso sulle tracce di quest’immagine ci ha dunque spinto molto più indietro rispetto agli anni milanesi di Agostino e della sua trattazione *De dialectica*. Forse abbiamo solo inseguito suggestioni, per dare maggior corpo a quella connessione quasi automaticamente scattata fra *cunabula verborum* e *cunabula iuris*. E non mi nascondo quanto sia adesso imprudente cercare di trarne una conclusione, o addirittura qualche spunto di più ampio respiro.

In verità, se dagli indizi testuali che abbiamo seguito volessimo solo inferire l’esistenza di una generica presenza, nel lavoro di Pomponio (e già dei giuristi a lui più familiari, come Labeone), di

⁶⁸ Già esposta, almeno parzialmente, in *Il modello delle scuole*, cit., 100 e in *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, I, cit., 333 nt. 78. Ma su questo *veluti diversas sectas* cfr. anche H. VOGT, *Die sogenannten Rechtsschulen der Prokulianer und der Sabinianer oder Cassianer*, in *Gedächtnisschrift Kunkel*, Frankfurt am Main 1984, 516 ss., e V. SCARANO USSANI, *L’ars dei giuristi*, cit., 65, 107.

⁶⁹ Il cui confronto, nell’*Enchiridion*, era articolato su una pluralità di piani e risolto con una netta presa di posizione a favore di Labeone (come invece non accade in Tacito, che pure richiamava a sua volta, contestualmente, i due giuristi augustei). Mi sono soffermato su tutto ciò in ‘*Plurima innovare instituit*’, cit., 57 ss., spec. 67 ss.

e chi stoici da un lato e varroniani da un altro, giungeremmo a una considerazione per certi versi discutibile e al tempo stesso tutt'altro che nuova. Discutibile, perché quegli indizi ci hanno condotto in maniera abbastanza univoca in una medesima direzione, ma sono evidentemente lontani dal fornirci alcuna certezza, o anche solo una prova decisiva. Non nuova, perché entrambi quegli sfondi culturali – l'elaborazione stoica e il contributo di Varrone – sono per altre vie già testimoniati nella formazione del giurista antoniniano e nel repertorio culturale cui egli attingeva anche nel vivo del proprio lavoro tecnico.

Abbiamo già segnalato la sintonia di interessi e di specifiche soluzioni con il Reatino (e quindi la frequentazione, con un'incidenza più o meno diretta, dell'opera di quest'ultimo). Ma se Varrone costituì per Agostino, con ogni probabilità, una fonte privilegiata, e quindi anche un tramite essenziale rispetto alle teorie stoiche sul linguaggio da cui abbiamo preso le mosse, non è necessario pensare che, da quest'ultimo punto di vista, avesse svolto un ruolo analogo anche per Pomponio. Il nostro giurista, infatti, mostra in più occasioni di avere direttamente presenti motivi, impostazioni o vicende dell'esperienza stoica. Pensiamo solo ai riferimenti, nell'*Enchiridion*,⁷⁰ alla formazione che in tal senso avrebbero avuto alcuni giuristi, ma soprattutto al titolo stesso dell'opera, che certo poteva rinviare a modelli relativamente diffusi,⁷¹ ma che, quando Pomponio scriveva, doveva soprattutto ricordare l'opera che Arriano aveva estratto, non molti anni prima (forse già sotto Adriano), dagli insegnamenti di Epitteto raccolti nelle *Diatribae*.⁷²

⁷⁰ Ove Quinto Tuberone è indicato come *'ille stoicus Pansae auditor'*: D. 1.2.240.

⁷¹ Gli stessi cui accennavano, esaminando le intitolazioni librarie diffuse fra i greci, o quelle più in voga ai propri tempi, Plinio, *Naturalis historia* 24 e Gellio, *Noctes Atticae praef.* 7 (non sfuggito a F. SCHULZ, *Storia*, cit., 299 nt. 2). La fortuna di quel titolo ha peraltro una lunga storia, anche al di fuori del mondo antico: cfr. G. BROCCIA, *Enchiridion. Per la storia di una denominazione libraria*, Roma 1979, spec. 45 ss.

⁷² Segnala l'identità di denominazione dell'opera di Arriano e di quella pomponiana (soffermandosi sulla presenza di motivi stoici in quest'ultima) G. CRIFÒ, *Materiali di storiografia romanistica*, Torino 1998, 78 nt. 148. Assai prudente era però M. BRETONE, *Tecniche*, cit., 221 nt. 33, secondo il quale che dallo scritto di Arriano "Pomponio abbia desunto il titolo della sua opera, è congettura non controllabile". Ai nostri fini risulta meno indicativa – se non in quanto evidenzia la diffusione del titolo a ridosso dell'età di Pomponio (cfr. nt. precedente), anche fuori dell'ambiente stoico (Nicomaco era, oltre che matematico, filosofo neopitagorico) – la composizione, tra la fine del I e l'inizio del II sec.

A maggior ragione non possiamo trascurare l'ascendenza stoica – a seconda dei casi, evidente o almeno molto verosimile – che costituiva il presupposto di alcune soluzioni tecniche del nostro giurista. Così per il noto (30 *ad Sab.*) D. 41.3.30.pr., ove la distinzione fra *corpus quod continetur uno spiritu, corpus quod ex contingentibus constat* e *corpus quod ex distantibus constat*, rimanda a modelli stoici, forse direttamente di ambito greco, e non (solo) mediati dalla lettura di Seneca;⁷³ ma alla stessa tradizione sembrano riconducibili la *definitio* (con *divisio* o *partitio*) di (*Pomp.* 26 *ad Sab.*) D. 45.1.5.pr.,⁷⁴ la dottrina in tema di confusione conservata in (*Ulp.* 16 *ad ed.*) D. 6.1.5.1⁷⁵, e forse anche quella relativa agli schiavi “immorali” (a proposito dei quali discussioni di ambito stoico erano registrate da Cicerone, *De officiis* 3.23.91, ove si parla di *quasi controversa iura Stoicorum*) riferita da Ulpiano in (1 *ad ed. aed.*) D. 21.1.4.2.⁷⁶

Vi sono, insomma, tracce non esigue di una conoscenza e di una rielaborazione, da parte di Pomponio, di temi circolanti entro il pensiero stoico. E indubbiamente non è da escludere che egli avesse una certa dimestichezza anche con le teorie a cui quella corrente filosofica aveva dato vita in merito al linguaggio: un ambito di studi a

d.C., di un *Encheiridion perì métron* da parte di Eliodoro e di un *Encheiridion armonikès*, appunto, di Nicomaco. Su questi due scritti cfr. G. BROCCIA, *op. cit.*, 26 ss., 30 ss. (che proprio al lavoro di Nicomaco tende ad accostare quello, da lui invero poco considerato, di Pomponio: 31 s. e nt. 54).

⁷³ Posso rinviare, in merito, a quanto osservavo in *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, I, cit., 296 s. ove bibl. Non disconosceva le matrici stoiche del testo pomponiano, ma stimava che la loro recezione fosse avvenuta, soprattutto per quanto concerne i *corpora ex coherentibus*, tramite la mediazione di Sabino e di Cassio (espressamente citato, quest'ultimo, da Paolo in [21 *ad ed.*] D. 6.1.23.5), F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, I, cit., 648 ss.

⁷⁴ In tal senso, per tutti, D. NÖRR, *Divisio und Partitio. Bemerkungen zur römischen Rechtsquellenlehre und zur antiken Wissenschaftstheorie*, Berlin 1972, 51.

⁷⁵ In cui una “Dreitelung der stoischen Mischungslehre” era rintracciata da M.J. SCHERMAIER, *Zur Unterscheidung von Vermischung und Verarbeitung im klassischen römischen Recht*, in RIDA., XXXIX 1992, 247 ove bibl. Per un esame del testo posso rinviare a E. STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, II, cit., 322 ss. ove bibl.

⁷⁶ Vi ho accennato in *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, I, cit., 298; ma cfr. anche, più di recente, N. DONADIO, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, Milano 2004, 69 e nt. 68, 127 ss., e R. ORTU, ‘*Aiunt aediles ...*’. *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, Torino 2008, 201 s.

cui potrebbe averlo condotto, oltre a quella sua sensibilità cui abbiamo fatto cenno, anche la mediazione di Varrone (ma senza che, come rilevato, sia necessario ritenerla il suo unico veicolo di conoscenza). Ovviamente da qui ad affermare che il giurista antoniniano avesse rinvenuto in quel contesto culturale non solo la sostanza concettuale ma anche la terminologia (*cunabula verborum*) che agli stoici avrebbe più tardi attribuito Agostino – e senza che Varrone impiegasse il medesimo sintagma (ma semmai quello, al quale era assegnata un portata non coincidente, di *primigenia verba*)⁷⁷ –, il passo è decisamente troppo lungo.

Certo risulterebbe suggestivo, anche alla luce dei suoi interessi e della sua vocazione storiografica, attribuire a Pomponio la volontà di accostare linguaggio e diritto, così da segnalare anche per il secondo, come già era accaduto nelle elaborazioni stoiche e varroniane attorno al primo, luoghi e momenti di origine (i *cunabula*, appunto). Non si tratterebbe di una sorta di premonizione savignyana – dobbiamo sempre fuggire dalla tentazione di simili illusionismi fuori dalla storia –, ma di un atteggiamento per il quale, in verità, potremmo cercare di ricomporre qualche traccia, o almeno certi presupposti, nella tradizione culturale che, di nuovo, muove da Varrone. A quest'ultimo risale infatti un'elaborazione attorno al *mos* (quale *communis consensus omnium simul habitantium, qui inveteratus consuetudinem facit*)⁷⁸ che introduce un riferimento all'elemento consensuale⁷⁹ più tardi ripreso nella nozione attribuita a Ulpiano (*Mores sunt tacitus consensus populi longa consuetudine inveteratus*).⁸⁰ E tale riflessione attorno a *mores* e *consuetudo*⁸¹ – così interessante, a distanza di secoli, agli occhi dei giuristi – potrebbe essere da collegare, secondo un'ipotesi assai

⁷⁷ Si veda *supra*, § 4.

⁷⁸ Secondo la ricostruzione del suo pensiero che dobbiamo a Servio, *In Aeneidem* 7.601, di cui ho riportato le parole.

⁷⁹ Viceversa assente nella definizione festina di *mos* (*De verborum significatione* 146.3 L.), tutta basata sul profilo della risalenza e del lungo protrarsi dei comportamenti (lo stesso aspetto su cui, secoli dopo, insisterà Isidoro: *Etymologiae* 5.3.2).

⁸⁰ *Tituli ex corpore Ulpiani* 1.4.

⁸¹ Su cui apprendiamo ulteriori notizie da Macrobio, *Saturnalia* 3.8.12, secondo il quale il Reatino avrebbe affermato che *morem esse in iudicio animi, quem sequi debeat consuetudo*.

acuta,⁸² proprio alle ricerche varroniane attorno agli usi in ambito linguistico, con la distinzione (*De lingua Latina* 9.2 ss.) fra *consuetudo populi universi* e *consuetudo singulorum*. Non mancherebbero, insomma, altri indizi di quell'osmosi fra elaborazioni linguistiche e giuridiche – che poteva spingersi sino a rinvenire in entrambi i settori strutture e dinamiche simili – particolarmente pronunciata almeno dall'età di Varrone,⁸³ e che non è da escludere fosse sottesa anche nell'impiego, nell'uno e nell'altro campo, della medesima metafora dei *cunabula*.

Ma in realtà, ancor più che a rintracciare riscontri più o meno puntuali (ma sostanzialmente mai conclusivi) in questa direzione, la ricerca che abbiamo condotto sulle nostre “spie” terminologiche può legittimamente aspirare – io credo – a un risultato solo apparentemente meno ambizioso: quello di far riemergere uno sfondo di motivi e interessi culturali in cui è sempre da ricontestualizzare il lavoro dei *prudentes*, tramite le doverose distinzioni fra gli scenari storici propri di ciascuno di essi. Certo non ha perduto attualità l'ammonimento di Arangio-Ruiz, secondo il quale fra i compiti di chi studi il diritto e i giuristi antichi vi è senz'altro anche l'acquisire “conoscenza dell'ambiente intellettuale entro il quale quei prudenti svolgevano l'opera loro, dei filosofi che leggevano, dei problemi politici ed economici che occupavano allora le menti degli uomini di cultura”.⁸⁴ Ma l'esigenza, più che condivisibile, di guardare agli antichi *iuris periti* come a intellettuali,⁸⁵ interessati a svariati ambiti

⁸² Formulata da M. BETTINI, *Le orecchie di Hermes. Studi di antropologia e letterature classiche*, Torino 2000, 252 ss., spec. 254. Sulle testimonianze in tema di *mos* che abbiamo richiamato cfr. anche R. SANTORO, *Sul ius Papirianum*, cit., spec. 404 ss.

⁸³ Ma non senza che, per l'età precedente, lo stesso Pomponio mancasse di registrare significativi contributi dei giuristi in ambito grammaticale e linguistico, come nel caso di Appio Claudio che *R litteram invenit, ut pro Valesiis Valerii essent et pro Fusiis Furii* (D. 1.2.2.36). Su questa testimonianza, per tutti, F. D'IPPOLITO, *Giuristi e sapienti in Roma arcaica*, Roma-Bari 1986, spec. 55 s. ove bibl.

⁸⁴ Così V. ARANGIO-RUIZ, *Gli studi di storia del diritto romano*, in *Cinquant'anni di vita intellettuale italiana 1896-1946. Scritti in onore di Benedetto Croce*, II, Napoli 1950, 342 (= *Scritti di diritto romano*, IV, Napoli 1977, 150).

⁸⁵ Sullo studio dei giuristi romani come “intellettuali” e non come “letteratura” cfr. F. CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, cit., 101 ss., sostanzialmente seguito da A. MANTELLO, *Per una storia della giurisprudenza romana. Il problema dei Miscelliones*, Milano 1985,

del sapere e in dialogo, esplicito o sommerso, con altri esponenti della cultura antica, deve immancabilmente fare i conti – oltre che col carattere quasi sempre frammentario e indiretto delle nostre conoscenze – anche con due dati, diversi ma connessi, che trovo particolarmente incisivi soprattutto (ma non solo) in occasione di indagini, come quella appena tentata, che muovano da rilievi di ordine lessicale.

Da un lato segnalerei l'impossibilità di trarre, anche in presenza di precise testimonianze di un filone di pensiero più presente a questo o quel giurista, univoche ed esclusive etichette culturali da assegnargli, quasi che egli non potesse frequentare con altrettanto interesse e profitto – tanto più entro ambienti a forte tendenza sincretistica, come quelli delle *artes* di età tardorepubblicana e imperiale – altri protagonisti e luoghi del sapere.⁸⁶ Dall'altro trovo che rimanga comunque decisivo, una volta rintracciate (o almeno ipotizzate) simili ascendenze, interrogarsi sulle peculiari modalità in cui esse venivano rielaborate da questo o quel giurista: lui e non un altro, a proposito di un tema o addirittura di un caso specifico, in quella determinata forma e non in altre possibili.⁸⁷

In definitiva la stessa eventualità – non implausibile, come i nostri sondaggi hanno rivelato – che Pomponio avesse fatto ricorso alla metafora dei (*veluti*) *cunabula iuris* anche perché buon conoscitore del contributo varroniano e delle dottrine stoiche attorno all'*origo verborum*, acquista rilievo soprattutto in riferimento allo specifico

spec. 235, e V. MAROTTA, *I giuristi romani come «intellettuali»: la cultura di Callistrato*, in *Ostraka*, I 1992, spec. 287.

⁸⁶ Posso rinviare, in proposito, a quanto da ultimo osservato in E. STOLFI, *Il contesto culturale*, cit., § 2 ove bibl.

⁸⁷ Mi sembra così che possano assumere un significato più generale le osservazioni formulate da A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., 370, a proposito della contrapposizione tra *vera* e *falsa philosophia* che verosimilmente Ulpiano traeva da “un motivo fluttuante nella tradizione fra Origene e Gregorio Taumaturgo”: “identificare la provenienza di un certo materiale concettuale, rispetto al discorso [*scil.* del giurista] che lo avvolge e in cui lo abbiamo scoperto, non è mai sufficiente; il punto è – stabilirne l'origine – ricostruirne la funzione e il significato nella rete dei pensieri di chi lo sta (ri)adoperando”. Condivisibile era già la diffidenza (manifestata da R. ORESTANO, *Edificazione e conoscenza del 'giuridico' in Savigny. Tre motivi di riflessione*, in *Quaderni Fiorentini*, IX 1980, 25) per quegli “alberi genealogici, che vorrebbero sempre vedere i filosofi in veste di progenitori, chè forse il problema del ‘metabolismo’ dei giuristi è ben più vasto e complesso”.

impiego di quell'immagine a proposito dei *Tripertita* eliani: non nel segno di un isolamento tecnico (nella cui logica l'intero impianto e il contenuto dell'*Enchiridion* rimarrebbero in larga parte incomprensibili), ma nello sforzo di valorizzare le peculiarità del giuridico, il caratteristico suo tempo storico e la sua continuità⁸⁸ disseminata di inizi. Uno sforzo di cui il manuale pomponiano, pur nel carattere spesso esterno del suo racconto (ma in più frangenti tale solo in apparenza) continua a fornirci dimostrazioni preziose, su cui dobbiamo ancora riflettere.

⁸⁸ Già posta in luce negli ormai classici rilievi di M. BRETONE, *Tecniche*, cit., 224 ss.

La pubblicazione degli articoli proposti a questa Rivista è subordinata - secondo il procedimento di *peer review* - alla valutazione positiva di due *referees*, uno dei quali può far parte del Comitato scientifico della Rivista, che esaminano gli articoli con il sistema del *double-blind*.

Gli articoli, muniti di *abstract* e parole chiave, vanno inviati, entro il 30 giugno, al Comitato di Redazione via e-mail all'indirizzo: redazioneaupa@unipa.it

Finito di stampare nel mese di dicembre 2011
da Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.
Bagheria (Pa)

